



L'AMMINISTRATORE UNICO

Deliberazione n° 8 del 12 MAR. 2018

Oggetto: esecuzione atto transattivo rep. n. 1712 del 14.02.2018 tra l'Enas e diversi dipendenti in relazione alla gestione del Fondo di Previdenza Enas. Annullamento parziale deliberazione n°6 del 28.2.2014 e annullamento deliberazione Enas n°18 del 6.5.2013.

L'anno 2018 il giorno dodici, del mese di marzo nella sede di Cagliari, via Mameli, 88, l' Amministratore Unico Dott. Giovanni Sistu, nominato con decreto del Presidente della Regione n. 101 del 10.11.2017 su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 49/54 del 27.10.2017; VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;
VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;
VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;
VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;
VISTO il d.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2/6 del 16.01.2018 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico dell'Enas n. 71 del 29 dicembre 2017 concernente l'autorizzazione all'Esercizio Provvisorio del Bilancio di Previsione per l'anno 2018 per il periodo 1 gennaio - 30 aprile ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, della L.R. 14/1995;
VISTA la proposta del Direttore Generale di adozione della presente deliberazione;
PRÉMESSO che in data 14.02.2018 è stato perfezionato tra l'Enas e diversi dipendenti l'atto transattivo rep. n. 1712 che pone fine alla controversia giudiziaria pendente dinnanzi al TAR Sardegna (NRG 594/2013) insorta in merito alla legittimità di atti amministrativi ritenuti lesivi dei propri interessi in materia di gestione del Fondo di Previdenza al quale sono iscritti;
VISTO il testo del suddetto atto transattivo secondo il quale l'Enas deve procedere a ripristinare il Fondo di Previdenza del personale Enas, istituito con Ordinanza del Presidente dell'allora Ente Autonomo del Flumendosa n. 254 del 26.07.1960, in linea capitale a far data dal 01.04.2012, con conseguente e successiva estinzione del giudizio pendente e compensazione delle spese tra le parti;
RITENUTO necessario provvedere in conformità;
VISTA la proposta del Direttore Generale di adozione della presente Deliberazione;

DELIBERA

- di dare esecuzione all'accordo transattivo rep. n. 1712 del 14.02.2018 sottoscritto tra l'Enas e diversi dipendenti in relazione alla gestione del Fondo di Previdenza Enas;
 - di annullare la deliberazione n°6 del 28.2.2014 nella parte in cui prevede "la revoca, in via cautelativa del dispositivo della deliberazione commissariale Enas n°18 del 6.5.2013";
 - di annullare la Deliberazione Commissariale n.18 del 06.5.2013 ad esclusione della parte relativa alla disciplina del Tfr;
 - per l'effetto, di dare mandato al Direttore Generale di adottare tutti gli atti necessari a ricostituire, in linea capitale a decorrere dal giorno 01.04.2012, il Fondo di Previdenza del personale istituito con Ordinanza del Presidente dell'allora Ente autonomo del Flumendosa n. 254 del 26.07.1960, utilizzando le risorse accantonate con la deliberazione n°6 del 28.03.2014.
- La presente deliberazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

L'Amministratore Unico

Prof. Giovanni Sistu

Il Direttore Generale Ing. Franco Ollargiu rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995, n.14.

Il Direttore Generale

Ing. Franco Ollargiu

1900

1900